

Confronto regionale per la definizione dell'Accordo per il riconoscimento dell'eccezionale attività svolta dagli operatori del Servizio Sanitario Regionale dell'Abruzzo nella gestione dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.

La Regione Abruzzo e le Organizzazioni Sindacali condividono l'esigenza di riconoscere l'eccezionale sforzo profuso dal personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo nella gestione dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19.


Finanziamento nazionale aggiuntivo in favore del personale dipendente del Servizio sanitario regionale

L'art. 1 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e modificato dall'art. 2 comma 6 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), prevede quanto segue:

"1. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione delle indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti".

Le somme destinate alla Regione Abruzzo per la remunerazione delle prestazioni del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle



attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 18 del 17.03.2020 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e modificato dall'art. 2 - comma 6 - del D.L. n. 34 del 19/05/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) ammontano a € 9.640.918 (€ 5.480.293 Tab. A del D.L. n. 18/2020 + € 4.160.625 All.to C del D.L. n. 34/2020).


Fermo restando quanto previsto dalla D.G.R. n. 334 del 15.06.2020 recante "Art. 2 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020: riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19", le parti concordano di attribuire alle Aziende UU.SS.LL. i 4/5 delle risorse finanziarie disponibili in misura proporzionale al numero delle unità di personale in servizio al 31.12.2019 (personale a Tempo Indeterminato e a Tempo Determinato risultante da c.d. Tabella "2") e il restante 1/5 in misura proporzionale alla media del numero dei pazienti positivi presi in carico dalle medesime nel bimestre marzo/aprile 2020.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 188 del 10.04.2020 recante "Sanzioni Covid-19. Indirizzi per la gestione finanziaria e contabile", le parti concordano che i "proventi derivanti dalle contravvenzioni vanno ad alimentare in quota parte il fondo che sarà destinato agli operatori sanitari direttamente esposti a rischio professionale connesso al COVID-19".

Le somme assegnate a ciascuna azienda sanitaria saranno ripartite - in sede di contrattazione integrativa aziendale - tra i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza dell'area sanità e del personale del comparto sanità e i relativi fondi incentivanti.

Ai fini dell'utilizzo delle suddette somme attribuite alle Aziende UU.SS.LL. (comprensivi degli oneri a carico dell'ente), le parti concordano di:

- a) estendere l'indennità di rischio per malattie infettive di cui all'art 86 - comma 6 - lett. c) del CCNL 2016/2018 del Comparto Sanità a tutto il personale sanitario del comparto, agli ausiliari specializzati, agli operatori tecnici addetti all'assistenza, agli operatori socio sanitari, gli autisti di ambulanza e gli assistenti sociali direttamente impiegati nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19. In particolare, tale indennità è riconosciuta al personale dipendente nel rispetto degli importi contrattualmente previsti per i vari profili (esclusi gli oneri a carico dell'ente), sulla base della ricognizione all'uopo effettuata da ciascuna Azienda, per ogni giornata di effettivo servizio prestato a decorrere dal 1° marzo 2020 e per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica in corso. Inoltre, sempre a decorrere dal 1° marzo 2020 e per tutta la durata dell'emergenza Covid-19, l'indennità di rischio per malattie infettive è corrisposta al personale infermieristico e agli operatori socio sanitari assegnati alle terapie intensive e sub-intensive (compresi Pronto Soccorso e 118) direttamente impiegati nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19 in aggiunta a quella prevista dall'art. 86, comma 6, lettere a) e b);
- b) valorizzare, all'interno dell'orario di lavoro, i tempi maggiori per le operazioni di "vestizione/svestizione" e di "passaggio di consegne" degli operatori sanitari direttamente impiegati nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19, in applicazione di quanto previsto dall'art. 27, comma 12, del CCNL del 21.5.2018 del personale del Comparto Sanità secondo cui "...sono riconosciuti fino ad un



massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere".

Più precisamente, tale valorizzazione prevede - per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica in corso - il riconoscimento di un maggior tempo di 10 minuti, nel caso in cui il personale interessato debba effettuare le operazioni di vestizione e svestizione, e il riconoscimento di un maggior tempo di 15 minuti nel caso in cui il personale interessato debba effettuare le operazioni di vestizione, svestizione e passaggio di consegne, comunque entro il limite massimo di 30 minuti complessivi. Laddove - a seguito di contrattazione integrativa aziendale - sussistano situazioni di maggior favore, prevedendosi già un tempo complessivo di 30 minuti per le operazioni di vestizione/svestizione/passaggio di consegne, non si dà luogo ad ulteriore incremento orario.

Finanziamento regionale aggiuntivo per incremento fondi incentivanti in favore del personale dipendente del Servizio sanitario regionale

La Regione Abruzzo con D.G.R. n. 260 del 12/05/2020 ha previsto di destinare l'importo di € 8.000.000 - a valere sull'apposito stanziamento del Fondo Sociale Europeo (FSE) - prevedendo quanto segue: *"Con tali risorse, la Regione Abruzzo può, tra le diverse iniziative ammissibili, garantire, da un lato, il sostegno al sistema sanitario e ad azioni volte al contenimento del virus, dall'altro il contenimento della diffusione del virus al fine di evitare che il sistema sanitario imploda e non riesca a garantire accessibilità al pubblico. In linea esemplificativa, tra gli interventi del Pacchetto Covid-19 che la Commissione Europea propone mediante la riprogrammazione delle risorse del FSE, si possono inserire nel POR le seguenti tipologie di iniziative ammissibili:*

1. *Supporto, mediante incentivi, agli stipendi o compensi aggiuntivi del personale sanitario (anche quelle già avvenute dopo il 1° febbraio 2020) per il trattamento dei pazienti Covid-19."*

L'art. 1 - comma 2 - del D.L. n. 18/2020 (modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 e, successivamente, dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) prevede che gli importi di cui alla Tabella A (allegata allo stesso Decreto) possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione.

Tenuto conto di quanto rappresentato sia dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nell'allegata nota del 9 luglio 2020 sia dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie nell'allegata nota del 14 luglio 2020, la Regione Abruzzo conferma la destinazione dell'intera somma di € 8.000.000 alle finalità di cui sopra.

Le parti concordano di destinare l'importo di € 8.000.000 nonché quello non utilizzato per la remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale - di cui all'art. 1 del D.L. 18/2020 e dell'art. 2, comma 6, del D.L. n. 34/2020 - al riconoscimento di una premialità aggiuntiva *una tantum* a favore del personale dipendente delle aziende del Servizio sanitario regionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, attribuendo alle Aziende UU.SS.LL. i 4/5 delle suddette risorse finanziarie in misura proporzionale al numero delle unità di personale in servizio al 31.12.2019 (personale a Tempo Indeterminato e a Tempo Determinato risultante da c.d. Tabella "2") e il restante 1/5 in misura proporzionale alla media del numero dei pazienti positivi presi in carico dalle medesime nel bimestre marzo/aprile 2020.

[Handwritten signatures]

La somma assegnata a ciascuna azienda sanitaria sarà ripartita - in sede di contrattazione integrativa aziendale - tra i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza dell'area sanità e del personale del comparto sanità e i relativi fondi incentivanti.

Ai fini dell'utilizzo del suddetto importo attribuito alle Aziende UU.SS.LL. (comprensivi degli oneri a carico dell'ente), le parti concordano di riconoscere una premialità aggiuntiva *una tantum* - a decorrere dal 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 - al suddetto personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Tale incentivo, di carattere straordinario e temporaneo, è connesso alla gestione dell'eccezionale ed imprevedibile carico assistenziale a cui il personale ha dovuto far fronte, sostenendo condizioni operative di lavoro straordinariamente complesse e particolarmente faticose.

Fermo restando il rispetto dell'importo non superiore a 2.000 euro di cui all'art. 1 - comma 2 - del D.L. n. 18/2020, al suddetto personale è attribuito un compenso giornaliero (esclusi gli oneri a carico dell'ente), per ogni turno o giornata di effettiva presenza in servizio, distinto in tre fasce (A, B e C) individuate in base alle difficoltà e complessità operative conseguenti all'impatto sul sistema sanitario della nuova patologia.

Il compenso di fascia A - pari ad € 40,00 - è corrisposto al personale sopra individuato impegnato continuativamente in attività ospedaliere e territoriali di assistenza, emergenza e diagnostica a favore di pazienti Covid-19.

Il compenso di fascia B - pari ad € 20,00 - è corrisposto al personale sopra individuato impegnato occasionalmente in attività ospedaliere e territoriali di assistenza, emergenza e diagnostica a favore di pazienti Covid-19.

Il compenso di fascia C - pari ad € 5,00 - è corrisposto agli altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti.


Il personale beneficiario della premialità sarà individuato nel dettaglio in sede di contrattazione integrativa aziendale, fermo restando il rispetto delle indicazioni e dei principi contenuti nel presente accordo e delle risorse finanziarie disponibili.

Le risorse assegnate a ciascuna Azienda USL per l'attribuzione al personale dipendente della suddetta premialità costituiscono incremento di parte variabile del "Fondo per la retribuzione di risultato" della dirigenza sanitaria e del "Fondo premialità e fasce" del comparto, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 95 CCNL 2019 Dirigenza Sanitaria e all'art. 81 CCNL 2018 Comparto Sanità.

La determinazione del premio da erogare al personale avviene in base alla verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte della struttura di assegnazione: tempestività nella risposta emergenziale, adeguatezza degli interventi organizzativi e qualità del setting assistenziale; tale verifica è effettuata secondo le modalità previste dai vigenti sistemi aziendali di misurazione e valutazione.

In sede di contrattazione integrativa aziendale troverà applicazione quanto previsto dall'art. 59, comma 4, del CCNL 21.05.2018 con riferimento al personale del comparto sanitario con contratto di somministrazione che abbia contribuito al raggiungimento dei suddetti obiettivi.

La Regione Abruzzo - fermo restando quanto sopra previsto per il personale con contratto di somministrazione - si impegna ad individuare ulteriori e specifiche risorse finanziarie per consentire




l'erogazione delle suddette premialità anche al personale non dipendente dalle Aziende sanitarie regionali (ad es.: personale dei servizi esternalizzati, personale convenzionato).

La Regione si impegna - altresì - ad assegnare tempestivamente lo stanziamento destinato a ciascuna Azienda. Le aziende sanitarie procederanno ad effettuare apposita rendicontazione sull'utilizzo delle risorse assegnate nei tempi indicati dalla Regione.

Pescara, 30 luglio 2020.

Assessore alla Salute

Dott.ssa Nicoletta Veri



OO.SS.:

FP CGIL Medici

PER CISL Medici

UIL FPL Medici

ANAAO ASSOMED

CIMO

FASSID

AAROIE MAC

FVM

FESMED

ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI

*** FP CGIL**


CISL FP

UIL FPL

FIALS

FSI

NURSING UP

LA FP CGIL e FP CGIL MEDICI NON FIRMA E CONSEGNA
DI CERTIFICAZIONE A VERBALE 



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
IL PRESIDENTE

Prot. n. 5411/C1PERS/C7SAN

Roma, 9 luglio 2020

Prof. Roberto Gualtieri
Ministro dell'Economia e delle Finanze

On. Dott. Roberto Speranza
Ministro della Salute

On. Dott. Francesco Boccia
Ministro per gli Affari Regionali e le
Autonomie

Gentile Ministro,

come è noto l'articolo 1 del D.L. 18/2020 e s.m. e i. ha stabilito, al fine di remunerare il personale dipendente del Servizio Sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, di incrementare, anche in deroga ai vigenti vincoli legislativi, le risorse dei fondi contrattuali delle aziende ed enti dello stesso SSN, autorizzando a tal scopo la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020, ripartito tra le Regioni e le Province Autonome sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. I relativi importi sono indicati per ciascuna di esse nella tabella A allegata allo stesso decreto.

L'articolo 2, comma 6 del D.L. 34/2020 nel modificare ed integrare il citato art. 1 del D.L. 18/2020, ha aggiunto, al secondo comma, le seguenti parole: *"Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018"*.

Giova ricordare che tale modifica era stata richiesta da tutte le Regioni e faceva parte della manovra emendativa presentata dalla Conferenza delle Regioni già in sede di conversione dei D.L. n.14 e 18/2020. Le Regioni, i cui tecnici avevano redatto le proposte emendative, hanno interpretato la predetta disposizione nel senso di un'autorizzazione ad incrementare i fondi contrattuali, oltre che della somma indicata nella citata tabella A), di una ulteriore somma pari al doppio della prima. Ad esempio, qualora tale tabella abbia

assegnato ad una Regione la somma di € 20.000.000, si è ritenuto che l'ulteriore importo stanziabile con risorse regionali potesse arrivare fino a € 40.000.000.

D'altro canto in fase di stesura dell'emendamento poi tradotto in norma si era ragionato su due alternative, "tali importi possono essere incrementati fino all'ammontare degli stessi" o "tali importi possono essere incrementati fino al doppio degli stessi", optando alla fine per questa seconda ipotesi. Si era infatti valutato, anche sulla base dei primi riscontri dalle aziende, che fossero necessarie risorse più importanti al fine di remunerare oltre alle prestazioni di lavoro straordinario, le indennità legate alle prestazioni di lavoro nonché le specifiche progettualità con incremento delle quote di produttività e risultato.


Sulla base di questa interpretazione molte Regioni, sia attraverso prodromici interventi normativi che con deliberazioni di giunta regionale, hanno sottoscritto accordi con le organizzazioni sindacali della dirigenza e del comparto attraverso i quali sono stati impartiti indirizzi per la ripartizione e la finalizzazione delle risorse complessive a livello aziendale.

A quanto si apprende sembrerebbe che la predetta interpretazione non sia condivisa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - che, in sede di esame di una Legge della Regione Piemonte (con la quale si prevede, per assicurare al personale coinvolto nell'emergenza Covid i benefici previsti dall'art. 1 del D.L. 18/2020, di destinare risorse aggiuntive pari al doppio di quelle stanziato dalla Stato), abbia sostenuto che l'importo stanziabile a livello regionale non può superare la quota assegnata dallo Stato alla stessa Regione Piemonte.

Ad avviso delle Regioni e delle Province autonome, la predetta interpretazione ministeriale non corrisponde al significato delle parole contenute nel testo legislativo. Sarebbe pertanto opportuno e necessario un confronto tra codeste Amministrazioni centrali e le Regioni da tenersi in tempi rapidi.

Certo dell'attenzione e in attesa di un cortese riscontro invio i migliori saluti.

Stefano Bonaccini





Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie

Presidenza del Consiglio dei Ministri
MIN_BOCCIA 0000835 P-
del 14/07/2020



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
14 Lug 2020
Prot. n. 5531/C1PERS/C7SAN


Caro Presidente,

faccio riferimento alla Tua nota del 9 luglio 2020, concernente l'articolo 1 del decreto legge n.18 del 2020, in materia di indennità *una tantum* relativa al personale medico e sanitario impegnato durante l'emergenza COVID.

Al riguardo rappresento che, pur avendo in fase istruttoria il Ministero dell'economia e delle finanze rappresentato alcune criticità in ordine a possibili profili di incostituzionalità di alcune leggi regionali contenenti disposizioni attuative della citata disposizione statale, quali ad esempio le leggi del Piemonte, della Lombardia e della Sicilia, il Consiglio dei Ministri non ha ritenuto di procedere ad alcuna impugnativa delle disposizioni predette in considerazione della loro eccezionalità e transitorietà.

L'occasione mi è gradita per i migliori saluti.

A presto e buon lavoro!


Francesco Boccia

Dott. Stefano Bonaccini
Presidente Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome

e p.c. Prof. Roberto Gualtieri
Ministro dell'Economia e delle Finanze

On. Roberto Speranza
Ministro della Salute

